Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2017/0035(COD)

31.1.2020

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Commissione giuridica

Relatore: József Szájer

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0085),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per gli affari costituzionali,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare ***bene*** nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. Tale sistema ***dovrebbe quindi continuare a funzionare così com'è, ad eccezione di*** alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.	(2) Il sistema istituito con il regolamento (UE) n. 182/2011 ha dimostrato nel suo complesso di funzionare ***efficacemente*** nella pratica, garantendo un giusto equilibrio istituzionale tra il ruolo della Commissione e quelli degli altri attori coinvolti. ***I principali elementi di*** tale sistema ***potrebbero quindi restare immutati. Tuttavia*** alcune modifiche mirate relative ad aspetti specifici della procedura a livello di comitato di appello ***sembrano giustificate***. Dette modifiche intendono garantire una maggiore responsabilità e titolarità politica degli atti di esecuzione politicamente sensibili, senza tuttavia modificare le responsabilità giuridiche e istituzionali relative agli atti di esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 182/2011. ***Le modifiche sono inoltre finalizzate a sensibilizzare i cittadini riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione di decisioni, ma anche spiegare i motivi alla base delle stesse.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere il livello ministeriale, al fine di garantire una	(8) Per accrescere il valore aggiunto del comitato di appello è pertanto opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo la possibilità di una nuova riunione di detto comitato ogniqualvolta non sia stato espresso alcun parere. Il livello appropriato di rappresentanza nella nuova riunione del comitato di appello dovrebbe essere ***un livello politico sufficientemente elevato,***

discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello	***quale*** il livello ministeriale, al fine di garantire una discussione politica. Per consentire l'organizzazione di una nuova riunione, è opportuno prorogare il termine per il parere del comitato di appello
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.	(10) La Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi specifici, di chiedere al Consiglio di indicarle punti di vista e orientamenti in merito alle più vaste implicazioni della mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali***, e dovrebbe informare il Parlamento europeo al riguardo***. La Commissione dovrebbe tener conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. ***Le posizioni espresse dal Consiglio dovrebbero altresì essere trasmesse al Parlamento europeo senza indebito ritardo.***
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri ***in seno al comitato di appello*** e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri.	(11) È opportuno aumentare la trasparenza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri ***in tutte le fasi della procedura consultiva e della procedura d'esame*** e rendere pubblici i singoli voti dei rappresentanti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Ai fini di una maggiore visibilità e di una migliore informazione dei cittadini, il voto espresso da ciascun rappresentante degli Stati membri dovrebbe essere corredato da una motivazione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Al fine di garantire maggiore trasparenza è opportuno aumentare ulteriormente l'accessibilità del registro e modificarne contenuto. Il miglioramento delle funzioni di ricerca del registro costituirebbe un elemento essenziale di tale processo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello	Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il presidente può decidere che il comitato di appello

tenga una nuova riunione**,** a livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.	tenga una nuova riunione a ***un livello politico sufficientemente elevato, quale il*** livello ministeriale. In tali casi il comitato di appello esprime il suo parere entro tre mesi dalla data iniziale del rinvio.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio.	3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato di appello, la Commissione può rinviare la questione al Consiglio per un parere che ne indichi i punti di vista e gli orientamenti in merito alle più vaste implicazioni di tale mancanza di parere, anche istituzionali, giuridiche, politiche e internazionali***, e informa il Parlamento europeo al riguardo senza indebito ritardo***. La Commissione tiene conto di eventuali posizioni espresse dal Consiglio entro tre mesi dalla data del rinvio. In casi debitamente giustificati la Commissione può indicare un termine più breve nell'atto di rinvio. ***Le posizioni espresse dal Consiglio sono altresì trasmesse al Parlamento europeo senza indebito ritardo.***
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i risultati delle votazioni, compresi**,**	e) i risultati delle votazioni, compresi i

nel caso del comitato di appello, i voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro;	voti espressi dal rappresentante di ciascuno Stato membro***, corredati da una motivazione, e le astensioni***;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 ***in conformità delle norme applicabili***.	***"***3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 ***senza indebito ritardo****.**";***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 10 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Ai fini di una maggiore trasparenza, la Commissione garantisce che le funzioni di ricerca del registro consentano la ricerca per settore di intervento.".

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 14 febbraio 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2018) 85final) volta a riformare il sistema di comitatologia dell'UE (regolamento (UE) n. 182/2011). La proposta mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nell'attuazione del diritto dell'Unione in alcuni settori di intervento estremamente controversi attraverso le seguenti misure:

- modifica delle regole di votazione nell'ultima fase della procedura di comitato (il cosiddetto "comitato di appello") in modo che siano presi in considerazione solo i voti favorevoli o contrari, con l'obiettivo di ridurre il ricorso alle astensioni come pure i casi in cui il comitato non è in grado di esprimere una posizione e la Commissione è quindi obbligata ad agire senza un chiaro mandato degli Stati membri;

- coinvolgimento dei ministri nazionali: la Commissione dovrebbe avere la possibilità di effettuare un secondo rinvio al comitato di appello, a livello ministeriale, se gli esperti nazionali non esprimono una posizione;

- aumento della trasparenza delle votazioni in seno al comitato di appello;

- ottenimento di un contributo politico: la Commissione dovrebbe avere la possibilità di rinviare per parere la questione al Consiglio dei ministri se il comitato di appello non è in grado di esprimere una posizione.

Pur valutando positivamente la proposta della Commissione nel suo insieme, il relatore sottolinea che nella maggior parte dei casi il sistema esistente funziona in modo efficace, per cui la proposta della Commissione riguarda solo un gruppo ridotto, seppur sensibile, di rinvii ai comitati.

Tuttavia, come è emerso in alcuni casi recenti, il meccanismo attuale potrebbe essere migliorato per aumentare la certezza e la trasparenza della procedura. La protezione dell'ambiente e altre questioni fondamentali quali la salute e la sicurezza alimentare rappresentano settori cruciali in cui gli Stati membri devono dare prova di responsabilità politica e agire in modo trasparente, onde garantire che i cittadini siano a conoscenza non solo delle decisioni, ma anche dei motivi alla base delle stesse.

Il trattato sull'Unione europea stabilisce che le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini (articolo 10, paragrafo 3, TUE). Le istituzioni dell'UE mirano a promuovere i valori dell'Unione, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni (articolo 13 TUE). L'Unione europea si fonda sul principio fondamentale dello Stato di diritto – di cui la trasparenza rappresenta l'elemento centrale – e le istituzioni devono essere in prima linea nel garantirne il rispetto.

Dobbiamo adoperarci proattivamente per migliorare la trasparenza e la responsabilità al fine di mantenere e rafforzare la fiducia dei cittadini europei nei processi delle istituzioni dell'UE, in particolare nella procedura di comitato.

Il relatore intende migliorare il sistema a questo riguardo e propone pertanto i seguenti elementi, tenendo altresì conto delle posizioni espresse dalle commissioni competenti per parere.

- In generale è necessario sensibilizzare i cittadini riguardo alle procedure relative agli atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'Unione è fondamentale non solo informare i cittadini circa l'adozione di decisioni, ma anche spiegare i motivi alla base delle stesse.

- A tal fine è necessario che il voto degli Stati membri (favorevole o contrario) o la loro astensione siano corredati da una motivazione, indipendentemente dall'esito della votazione.

- Le ulteriori riunioni del comitato di appello richieste dal presidente qualora non venga espresso un parere dovrebbero tenersi a un livello politico sufficientemente elevato, quale il livello ministeriale. Il regolamento interno del comitato di appello prevede già la possibilità di convocare una riunione del comitato al livello ministeriale (articolo 1, paragrafo 5, secondo comma). La modifica è altresì in linea con l'articolo 5 del regolamento interno del comitato di appello.

- È necessario aumentare l'accessibilità del registro dei documenti dei comitati e modificarne il contenuto in modo da permettere ai cittadini di conoscere non solo gli elementi formali della procedura ma anche i motivi alla base delle decisioni degli Stati membri. In questo contesto è essenziale migliorare le funzioni di ricerca del registro.

- È fondamentale garantire che il Parlamento europeo sia informato ogniqualvolta la Commissione decide di rinviare per parere una questione al Consiglio dei ministri in assenza di una chiara posizione del comitato di appello. Il contributo politico fornito dal Consiglio dei ministri dovrebbe essere condiviso con il Parlamento europeo.

Un obiettivo importante degli orientamenti politici adottati dalla nuova Commissione europea per il periodo 2019-2024 è garantire maggiore trasparenza circa il funzionamento delle istituzioni al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nell'Unione. Il relatore confida che, in quest'ottica, la Commissione riuscirà a promuovere progressi in seno al Consiglio riguardo al progetto di proposta in esame.